

Bruxelles, 20 luglio 2017
(OR. en)

11427/17

PUBLIC 51
INF 131

NOTA

Oggetto: ESTRATTO MENSILE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO - MARZO 2017

Il presente documento elenca gli atti adottati dal Consiglio nel marzo 2017.¹²

Fornisce informazioni sull'adozione degli atti legislativi, in particolare:

- la data di adozione,
- la pertinente sessione del Consiglio,
- il numero del documento adottato,
- il riferimento alla Gazzetta ufficiale,
- le regole di voto applicabili, i risultati delle votazioni e, se del caso, le motivazioni di voto e le dichiarazioni iscritte nel processo verbale del Consiglio.

¹ Eccettuati alcuni atti di portata limitata, come le decisioni di procedura, le nomine, le decisioni di organi istituiti da accordi internazionali, le decisioni di bilancio puntuali, ecc.

² Nel caso degli atti legislativi adottati secondo la procedura legislativa ordinaria, può esservi una differenza tra la data della sessione del Consiglio in cui l'atto legislativo è stato adottato e la data effettiva dell'atto in questione, in quanto gli atti legislativi adottati secondo la procedura legislativa ordinaria sono considerati adottati solo dopo la firma del presidente del Consiglio e del presidente del Parlamento europeo nonché dei segretari generali delle due istituzioni.

Il presente documento contiene inoltre informazioni sull'adozione di atti non legislativi che il Consiglio ha deciso di rendere pubblici.

Il presente documento è anche accessibile sul sito web del Consiglio all'indirizzo:

[Estratti mensili degli atti del Consiglio \(atti\) - Consilium](#)

I documenti elencati nell'estratto possono essere ottenuti attraverso il Registro pubblico dei documenti del Consiglio all'indirizzo [Documenti e pubblicazioni - Consilium](#)

Si noti che il presente documento ha esclusivamente fini di informazione – fanno fede solo i processi verbali del Consiglio. Essi sono accessibili sul sito web del Consiglio all'indirizzo: [Processi verbali del Consiglio - Consilium](#)

INFORMAZIONI SUGLI ATTI ADOTTATI DAL CONSIGLIO NEL MARZO 2017

3523^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (OCCUPAZIONE, POLITICA SOCIALE, SALUTE E CONSUMATORI) tenutasi a Bruxelles il 3 marzo 2017

ATTI NON LEGISLATIVI

ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati a nome dell'Unione europea per la conclusione di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile e del relativo protocollo con la Repubblica del Ghana	5526/17
Dichiarazione della Commissione La Commissione non ritiene necessario che una decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati indichi una base giuridica sostanziale.	
Dichiarazione della Commissione Ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca, la Commissione riconosce pienamente l'importanza dello sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine e la conseguente esigenza di assicurare un'attuazione corretta del concetto di surplus, come indicato all'articolo 62, paragrafo 2, dell'UNCLOS, in particolare allorché gli accordi di partenariato per una pesca sostenibile ed i protocolli associati disciplinano l'accesso della flotta esterna dell'UE alle risorse situate nelle acque del paese partner. Tuttavia, riguardo all'articolo 64 dell'UNCLOS e all'articolo 31, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, la Commissione ritiene che il concetto di surplus si applichi in minor misura alle attività di pesca che sfruttano specie altamente migratorie, laddove gli obiettivi e le misure di gestione – norme in materia di accesso prioritario, catture, limiti di capacità o di sforzo e criteri di ripartizione ove pertinenti – devono essere fissati principalmente a livello regionale o subregionale dalle parti contraenti delle organizzazioni regionali di gestione della pesca competenti, tenendo debito conto dei pertinenti pareri scientifici.	

Decisione (UE) 2017/446 del Consiglio, del 3 marzo 2017, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo (2015) che modifica l'allegato dell'accordo relativo agli scambi di aeromobili civili GU L 69 del 15.3.2017, pagg. 1–2	11018/16
Protocollo (2015) che modifica l'allegato dell'accordo relativo agli scambi di aeromobili civili GU L 69 del 15.3.2017, pagg. 3–17	11019/16
Decisione (UE) 2017/477 del Consiglio, del 3 marzo 2017, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio di cooperazione istituito nell'ambito dell'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra, per quanto riguarda le modalità di funzionamento del Consiglio di cooperazione, del comitato di cooperazione, dei sottocomitati specializzati o di altri organismi GU L 73 del 18.3.2017, pagg. 15–28	6112/17
Decisione (PESC) 2017/380 del Consiglio, del 3 marzo 2017, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il processo di pace in Medio Oriente GU L 58 del 4.3.2017, pagg. 29–33	5461/17
Decisione (PESC) 2017/381 del Consiglio, del 3 marzo 2017, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina GU L 58 del 4.3.2017, pagg. 34–35	6317/17
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/374 del Consiglio, del 3 marzo 2017, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina GU L 58 del 4.3.2017, pagg. 1–2	6805/17
Conclusioni del Consiglio dal titolo "Migliorare le competenze delle donne e degli uomini nel mercato del lavoro dell'UE"	6889/17

3524^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (AGRICOLTURA E PESCA) tenutasi a Bruxelles il 6 marzo 2017	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione (UE) 2017/436 del Consiglio, del 6 marzo 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile sul commercio di prodotti biologici GU L 67 del 14.3.2017, pagg. 33–33	5529/17
Decisione (UE) 2017/443 del Consiglio, del 6 marzo 2017, che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito dei comitati pertinenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite per quanto riguarda le proposte di modifica dei regolamenti UN nn. 3, 4, 6, 7, 13, 19, 23, 27, 28, 38, 39, 43, 45, 50, 69, 70, 73, 75, 77, 79, 83, 87, 91, 98, 99, 101, 104, 107, 109, 110, 112, 118, 119, 123 e 138 e una proposta di modifica della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3) mediante orientamenti relativi alla cybersicurezza e alla protezione dei dati GU L 67 del 14.3.2017, pagg. 82–86	6620/17
3525^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (AFFARI ESTERI) tenutasi a Bruxelles il 6 marzo 2017	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Conclusioni del Consiglio dal titolo "Attuazione della strategia globale dell'UE - Rafforzamento delle sinergie tra le diplomazie climatica ed energetica dell'UE ed elementi relativi alle priorità per il 2017"	6981/17
Decisione (UE) 2017/601 del Consiglio, del 6 marzo 2017, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, in merito all'adozione delle priorità del partenariato UE-Algeria GU L 82 del 29.3.2017, pagg. 4–7	6400/17

Posizione dell'Unione europea in vista della decima sessione del consiglio di associazione (Bruxelles, 13 marzo 2017)		6666/17	
Conclusioni del Consiglio sui progressi compiuti nell'attuazione della strategia globale dell'UE nel settore della sicurezza e della difesa		6875/17	
Conclusioni del Consiglio sulla Repubblica democratica del Congo		6791/17	
3526 ^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (AFFARI GENERALI) tenutasi a Bruxelles il 7 marzo 2017			
ATTI LEGISLATIVI			
ATTO	DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Regolamento (UE) 2017/458 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, che modifica il regolamento (UE) 2016/399 per quanto riguarda il rafforzamento delle verifiche nelle banche dati pertinenti alle frontiere esterne GU L 74 del 18.3.2017, pagg. 1–7	55/16	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: non partecipanti: DK, IE, UK

Dichiarazione della Slovenia

La Repubblica di Slovenia ribadisce il proprio impegno ad attuare le disposizioni del codice frontiere Schengen (qui di seguito "il codice") che introduce il rafforzamento delle verifiche sulle persone che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri, compresi i beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell'Unione. Benché sia previsto che l'obiettivo di effettuare siffatte verifiche di frontiera produca un miglioramento ai fini del controllo delle frontiere esterne, di una maggiore sicurezza interna degli Stati membri e della prevenzione del terrorismo, ci saranno anche altre conseguenze.

Con la presente dichiarazione, la Slovenia desidera richiamare l'attenzione sulle potenziali conseguenze di un'attuazione coerente dell'articolo 7, paragrafo 2, del codice.

La Repubblica di Slovenia, in quanto paese il cui territorio, tra le zone di entrata ed uscita che consentono l'accesso agli Stati membri⁽²⁾, è uno dei più pesantemente oberati, è pienamente consapevole della propria responsabilità di effettuare il controllo di frontiera nell'interesse di tutti gli Stati membri. Secondo la Slovenia, effettuare le verifiche sistematicamente su tutti coloro che attraversano le frontiere esterne, compresi i beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell'Unione, senza verifiche mirate come principio fondamentale per verifiche di frontiera efficienti e senza tener conto delle esenzioni giustificate, è una misura sproporzionata rispetto all'obiettivo perseguito dalla modifica.

Ulteriori dubbi circa l'efficienza delle nuove disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 2, del codice riguardano l'eventuale periodo transitorio per le verifiche alle frontiere aeree che sono una parte particolarmente vulnerabile delle frontiere esterne.

L'applicazione della misura come specificato all'articolo 7, paragrafo 2, del codice avrà un effetto negativo sui flussi di passeggeri alle frontiere esterne, così come avrà anche implicazioni finanziarie per gli Stati membri. La Slovenia non può essere ritenuta responsabile in ultima istanza di tali risultati.

La Slovenia inoltre accoglie con favore l'intenzione della Commissione europea di valutare periodicamente l'attuazione del codice, compresi gli effetti delle disposizioni modificate, e di proporre modifiche pertinenti se necessario.

⁽²⁾ Statistiche pertinenti: nel 2015: 60 906 914 passeggeri hanno attraversato la frontiera esterna dello spazio Schengen, di cui 48 792 665 cittadini dell'UE; nel primo semestre del 2016: 26 842 855 passeggeri, di cui 21 385 972 cittadini dell'UE.

Dichiarazione della Croazia

La Repubblica di Croazia condivide l'obiettivo del presente regolamento. Essa ritiene che l'attuazione dei meccanismi istituiti ai sensi del medesimo contribuirà a rafforzare e mantenere la sicurezza in tutto il territorio dell'Unione europea e dello spazio Schengen e concorrerà inoltre al controllo generale della nostra frontiera, ovvero la frontiera esterna dell'Unione europea.

Nel contempo la Repubblica di Croazia deplora che tali misure debbano essere attuate non solo alle frontiere esterne dell'Unione europea, ma anche alle frontiere interne tra gli Stati membri che applicano integralmente l'acquis di Schengen e gli Stati membri che ancora non lo fanno. Il titolo stesso del regolamento implica la sua applicazione alle frontiere esterne dell'Unione europea, non alle frontiere Schengen. Per tale preciso motivo tutti gli Stati membri avrebbero dovuto essere trattati allo stesso modo. Un tale regime costituirà un notevole onere aggiuntivo per le risorse nazionali della Repubblica di Croazia relativamente al livello richiesto di capacità tecniche e di personale, che potrebbe avere implicazioni negative per l'economia croata e il flusso efficiente del traffico di passeggeri e merci. La Repubblica di Croazia ritiene che un siffatto regime alle frontiere interne non contribuisca neppure a livello simbolico all'unità nel conseguire gli obiettivi del presente regolamento.

Tuttavia la Repubblica di Croazia mantiene il suo pieno impegno a rispettare e attuare in modo coerente il regolamento e accoglie con favore l'intenzione della Commissione europea di valutare periodicamente la sua attuazione e di proporre modifiche pertinenti ogniqualvolta lo ritenga possibile.

Al fine di garantire un'attuazione efficiente, la Repubblica di Croazia ricorda inoltre i casi specifici di alcuni Stati membri e invita la Commissione europea a prendere iniziative, in consultazione con le parti interessate e facendo seguito alle conclusioni del Consiglio europeo del dicembre 2016, per trovare soluzioni adeguate ad affrontare tali casi specifici.

La Repubblica di Croazia è pertanto interessata e attivamente impegnata a cercare modi per attenuare gli effetti indesiderati delle misure introdotte sul flusso del traffico di passeggeri e merci alla sua frontiera esterna e alla sua frontiera interna terrestre con la Repubblica di Slovenia e l'Ungheria.

Alla luce dell'obiettivo e dei benefici del regolamento per l'Unione europea nel suo insieme e del fatto che gode di ampio sostegno tra gli Stati membri, la Repubblica di Croazia, in quanto Stato membro costruttivo, sostiene la sua adozione.

Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio GU L 88 del 31.3.2017, pagg. 6–21	53/16	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: non partecipanti: DK, IE, UK
Dichiarazione comune del Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione europea I recenti attacchi terroristici in Europa hanno evidenziato la necessità di intensificare gli sforzi per salvaguardare la sicurezza promuovendo nel contempo il rispetto dei nostri valori comuni quali lo stato di diritto e il rispetto dei diritti umani. Al fine di dare una risposta globale alla minaccia terroristica in evoluzione, occorre che un quadro penale rafforzato per la lotta contro il terrorismo sia integrato da misure efficaci sulla prevenzione della radicalizzazione che porta al terrorismo e sullo scambio efficiente di informazioni in materia di reati di terrorismo. È in questo spirito che le istituzioni dell'UE e gli Stati membri esprimono collettivamente il proprio impegno, nell'ambito delle rispettive competenze, a continuare a sviluppare e investire in misure di prevenzione efficaci, nel quadro di un approccio intersettoriale globale che coinvolga tutte le politiche pertinenti, tra cui in particolare nel settore dell'istruzione, dell'inclusione e dell'integrazione sociali, e tutte le parti interessate quali le organizzazioni della società civile, le comunità locali o i partner dell'industria. La Commissione sosterrà gli sforzi degli Stati membri in particolare offrendo sostegno finanziario a favore di progetti volti a sviluppare strumenti per contrastare la radicalizzazione e tramite iniziative e reti a livello dell'UE, come la rete di sensibilizzazione al problema della radicalizzazione. Il Consiglio dell'Unione europea, il Parlamento europeo e la Commissione europea sottolineano la necessità di uno scambio efficace e tempestivo, tra le autorità competenti all'interno dell'Unione, di tutte le informazioni pertinenti a fini di prevenzione, accertamento, indagine o azione penale in relazione ai reati di terrorismo. Sono essenziali a tale riguardo il pieno utilizzo di tutti gli strumenti, i canali e le agenzie esistenti dell'Unione per lo scambio di informazioni, nonché la rapida attuazione di tutta la normativa dell'Unione adottata in questo settore. Le tre istituzioni ribadiscono la necessità di valutare il funzionamento del quadro generale dell'UE per lo scambio di informazioni e di affrontare con azioni tangibili eventuali carenze, anche alla luce della tabella di marcia per migliorare lo scambio di informazioni e la gestione di informazioni, comprese soluzioni di interoperabilità nel settore GAI⁽³⁾. ⁽³⁾ Doc. 9368/1/16			

Posizione (UE) n. 2/2017 del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio Adottata dal Consiglio il 7 marzo 2017 (Testo rilevante ai fini del SEE) GU C 116 dell'11.4.2017, pagg. 1–196	10728/16	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
--	----------	-------------------------	-----------------------------------

Dichiarazione della Francia

Le autorità francesi ringraziano il segretariato generale del Consiglio e i giuristi linguisti per il lavoro di traduzione effettuato in relazione al progetto di regolamento relativo ai dispositivi medici.

La Francia è favorevole all'adozione del progetto di testo, che consentirà di rafforzare la normativa applicabile ai dispositivi medici al fine di migliorare la protezione della salute dei pazienti e degli utilizzatori di questi prodotti.

Nonostante l'evoluzione positiva del testo nel corso dei lavori di messa a punto, le autorità francesi desiderano sottolineare nondimeno quanto segue:

- riguardo alle disposizioni transitorie della proposta di regolamento relativo ai dispositivi medici (articolo 120), le autorità francesi si rammaricano che le modifiche apportate non siano andate fino a escludere la possibilità di prorogare l'immissione sul mercato dei dispositivi medici, coperti da un certificato di conformità rilasciato a norma delle vigenti direttive, che abbiano subito un cambio di classificazione ai sensi del regolamento. Questi elementi erano stati proposti da alcuni Stati membri nel corso delle discussioni e, in effetti, se la classe di rischio di un dispositivo medico cambia, sarebbe stato necessario prevedere che il dispositivo formasse oggetto di una nuova procedura di valutazione della conformità prima di poter essere immesso sul mercato;

- del pari, per quanto riguarda i dispositivi medici attivi della classe IIb destinati a somministrare o a sottrarre medicinali, le autorità francesi si rammaricano che tali dispositivi medici (articolo 52, paragrafo 4) non siano soggetti a una valutazione della documentazione tecnica per la parte clinica (allegato IX, punti da 4.4 a 4.8). Per ragioni di coerenza e di attuazione, è un peccato infatti che le modalità relative alla stesura della relazione di valutazione sulla valutazione clinica da parte dell'organismo notificato (descritte nell'allegato IX, punti da 4.4 a 4.8) non si applichino a tali dispositivi medici, dal momento che l'organismo notificato deve presentare tale relazione per ciascun dispositivo in questione nel quadro della procedura di consultazione di un gruppo di esperti (allegato IX, punto 5.1, lettera a)). Pertanto, a parere delle autorità francesi, si sarebbe potuto prevedere nella procedura di consultazione del gruppo di esperti (allegato IX, punto 5.1, lettera a)) un riferimento all'applicazione dei punti da 4.4 a 4.8 dello stesso allegato;

- infine, riguardo all'uso dei termini "gravité" e "sévérité" (seriousness/severity), le autorità francesi desiderano rilevare che, nel quadro delle attività di vigilanza, detti termini rimandano a concetti distinti, che non sono fra loro intercambiabili. Infatti, il concetto di "gravité" è definito nei testi europei (che comporta la morte o condizioni di pericolo di vita, il ricovero ospedaliero o il suo prolungamento, ecc.). Il concetto di "sévérité" rimanda invece di norma all'intensità di un effetto o di un evento avverso (il termine è usato anche nella direttiva 2001/83 per definire il carattere inatteso di un effetto [l'effetto collaterale negativo la cui natura, gravità o conseguenza non è coerente con il riassunto delle caratteristiche del prodotto]). Inoltre, la differenza tra i termini "gravité" e "sévérité" è contenuta anche nella definizione di "effetto avverso grave" data dall'Organizzazione mondiale della salute. Ora, questi diversi concetti non figurano nelle proposte di regolamenti e le autorità francesi s'interrogano sulla pertinenza dell'uso di questi termini.

Posizione (UE) n. 3/2017 del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione Adottata dal Consiglio il 7 marzo 2017 (Testo rilevante ai fini del SEE.) GU C 126 del 21.4.2017, pagg. 1–154	10729/17	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
--	----------	-------------------------	-----------------------------------

Dichiarazione della Francia

Le autorità francesi ringraziano il segretariato generale del Consiglio e i giuristi linguisti per il lavoro di traduzione effettuato in relazione al progetto di regolamento relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro.

La Francia è favorevole all'adozione del progetto di testo, che consentirà di rafforzare la normativa applicabile ai dispositivi medico-diagnostici in vitro al fine di migliorare la protezione della salute dei pazienti e degli utilizzatori di questi prodotti.

Nonostante l'evoluzione positiva del testo nel corso dei lavori di messa a punto, le autorità francesi desiderano sottolineare nondimeno quanto segue:

- riguardo all'uso dei termini "gravité" e "sévérité" (seriousness/severity), le autorità francesi desiderano rilevare che, nel quadro delle attività di vigilanza, detti termini rimandano a concetti distinti, che non sono fra loro intercambiabili. Infatti, il concetto di "gravité" è definito nei testi europei (che comporta la morte o condizioni di pericolo di vita, il ricovero ospedaliero o il suo prolungamento, ecc.). Il concetto di "sévérité" rimanda invece di norma all'intensità di un effetto o di un evento avverso (il termine è usato anche nella direttiva 2001/83 per definire il carattere inatteso di un effetto [l'effetto collaterale negativo la cui natura, gravità o conseguenza non è coerente con il riassunto delle caratteristiche del prodotto]). Inoltre, la differenza tra i termini "gravité" e "sévérité" è contenuta anche nella definizione di "effetto avverso grave" data dall'Organizzazione mondiale della salute. Ora, questi diversi concetti non figurano nelle proposte di regolamenti e le autorità francesi s'interrogano sulla pertinenza dell'uso di questi termini.

ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione (UE) 2017/449 del Consiglio, del 7 marzo 2017, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito della sessantesima sessione della commissione Stupefacenti sull'inclusione delle sostanze ai sensi della convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, modificata dal protocollo del 1972, e della convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971 GU L 69 del 15.3.2017, pagg. 25–30	6451/17
Decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in occasione della sessantesima sessione della commissione stupefacenti sull'aggiunta di sostanze all'elenco nella tabella I della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope del 1988	6377/17
Dichiarazione della Commissione La Commissione ritiene che le decisioni oggetto della presente proposta siano di esclusiva competenza dell'Unione, dal momento che il diritto dell'Unione, in questo caso in materia di controllo degli stupefacenti, subirà direttamente e automaticamente gli effetti delle decisioni di inclusione della Commissione ONU sugli stupefacenti. La Commissione sottolinea che la presente posizione riguarda le decisioni di inclusione a livello internazionale in virtù della convenzione delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961 e della convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotropiche del 1971, e non la politica in materia di droga in generale.	
Decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati per la conclusione di un accordo tra l'Unione europea e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nel territorio dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia	6180/17
Dichiarazione del Consiglio e della Commissione Nella misura in cui gli interventi rapidi alle frontiere possono essere considerati un tipo specifico di operazioni congiunte, la Commissione e il Consiglio intendono il riferimento alla partecipazione volontaria degli Stati membri alle operazioni congiunte sul territorio di un paese terzo di cui all'articolo 54, paragrafo 3 del regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea, come di applicazione anche agli interventi rapidi alle frontiere sul territorio di un paese terzo. Pertanto, gli Stati membri parteciperanno, su base volontaria, ad azioni sul territorio della Serbia e/o dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia conformemente agli accordi sullo status che saranno stati conclusi.	

Decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati per la conclusione di un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Serbia riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nel territorio della Repubblica di Serbia	6179/17
Dichiarazione del Consiglio e della Commissione Nella misura in cui gli interventi rapidi alle frontiere possono essere considerati un tipo specifico di operazioni congiunte, la Commissione e il Consiglio intendono il riferimento alla partecipazione volontaria degli Stati membri alle operazioni congiunte sul territorio di un paese terzo di cui all'articolo 54, paragrafo 3 del regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea, come di applicazione anche agli interventi rapidi alle frontiere sul territorio di un paese terzo. Pertanto, gli Stati membri parteciperanno, su base volontaria, ad azioni sul territorio della Serbia e/o dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia conformemente agli accordi sullo status che saranno stati conclusi.	
Conclusioni del Consiglio sul meccanismo di cooperazione e verifica	7048/17
Procedura scritta conclusa il 13 marzo 2017	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione (PESC) 2017/445 del Consiglio, del 13 marzo 2017, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina GU L 67 del 14.3.2017, pagg. 88–120	6651/17
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/437 del Consiglio, del 13 marzo 2017, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina GU L 67 del 14.3.2017, pagg. 34–66	6656/1/17 REV 1

Adozione di atti legislativi a seguito della seconda lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, dal 13 al 16 marzo 2017)			
ATTI LEGISLATIVI			
ATTO	DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) Testo rilevante ai fini del SEE. GU L 95 del 7.4.2017, pagg. 1–142	10755/1/16 (7221/17)	Non applicabile	Non applicabile
Procedura scritta conclusa il 20 marzo 2017			
ATTI NON LEGISLATIVI			
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI		
Decisione di esecuzione (PESC) 2017/485 del Consiglio, del 20 marzo 2017, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria GU L 75 del 21.3.2017, pagg. 24–26	7330/17		
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/480 del Consiglio, del 20 marzo 2017, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria GU L 75 del 21.3.2017, pagg. 12–14	7332/17		

3527^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (ECONOMIA E FINANZA) tenutasi a Bruxelles il 21 marzo 2017**ATTI LEGISLATIVI**

ATTO	DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Decisione (UE) 2017/684 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, che istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo ad accordi intergovernativi e a strumenti non vincolanti fra Stati membri e paesi terzi nel settore dell'energia, e che abroga la decisione n. 994/2012/UE (Testo rilevante ai fini del SEE.) GU L 99 del 12.4.2017, pagg. 1–9	3/17	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli

Dichiarazione della Commissione

1. La clausola di riesame della presente decisione (articolo 10) prevede la possibilità che la Commissione valuti se è opportuno dare ulteriore seguito, in futuro, al tema degli accordi tra Stati membri e imprese di paesi terzi e se la presente decisione contempla in misura sufficiente tutti gli strumenti.
2. La Commissione s'impegna a effettuare la suddetta valutazione entro il 1° gennaio 2020.

ATTI NON LEGISLATIVI

ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Raccomandazione del Consiglio, del 21 marzo 2017, sulla politica economica della zona euro GU C 92 del 24.3.2017, pagg. 1–5	5757/17
Decisione di esecuzione (UE) 2017/563 del Consiglio, del 21 marzo 2017, che autorizza la Repubblica di Estonia ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto GU L 80 del 25.3.2017, pagg. 33–34	6493/17

Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 31/2016 della Corte dei conti europea: "Spendere almeno un euro su cinque del bilancio UE per l'azione per il clima: i lavori in corso sono ambiziosi, ma rischiano fortemente di non essere sufficienti"	7495/17
Decisione (UE) 2017/560 del Consiglio, del 21 marzo 2017, concernente la posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto UE-Messico con riguardo alle modifiche dell'allegato III della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto CE-Messico del 23 marzo 2000 relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa (talune norme di origine specifiche per prodotti chimici) GU L 80 del 25.3.2017, pagg. 20–25	6146/17
Decisione (UE) 2017/561 del Consiglio, del 21 marzo 2017, concernente la posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto UE-Messico con riguardo alle modifiche dell'allegato III della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto CE-Messico del 23 marzo 2000 relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa (Andorra e San Marino e talune norme di origine specifiche per prodotti chimici) GU L 80 del 25.3.2017, pagg. 26–31	6412/17
Decisione di esecuzione (PESC) 2017/498 del Consiglio, del 21 marzo 2017, che attua la decisione 2011/172/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto GU L 76 del 22.3.2017, pagg. 33–34	6870/17
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/491 del Consiglio, del 21 marzo 2017, che attua il regolamento (UE) n. 270/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto GU L 76 del 22.3.2017, pagg. 10–12	6873/17
Decisione (UE) 2017/594 del Consiglio, del 21 marzo 2017, relativa alla conclusione di un protocollo dell'accordo di partenariato e cooperazione che definisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Uzbekistan, dall'altro, che modifica l'accordo al fine di estenderne le disposizioni al commercio bilaterale dei tessili, tenendo conto della scadenza dell'accordo bilaterale sui tessili GU L 81 del 28.3.2017, pagg. 1–2	16384/1/10 REV 1

Protocollo dell'accordo di partenariato e cooperazione che definisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Uzbekistan, dall'altro, che modifica l'accordo al fine di estenderne le disposizioni al commercio bilaterale dei tessili, tenendo conto della scadenza dell'accordo bilaterale sui tessili	16388/10
GU L 81 del 28.3.2017, pagg. 3–5	
Decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione a titolo provvisorio di una modifica all'accordo tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea sulla cooperazione in materia di regolamentazione della sicurezza dell'aviazione civile	6697/17
Modifica 1 dell'accordo sulla cooperazione in materia di regolamentazione della sicurezza dell'aviazione civile tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea	7236/17
3528^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI) tenutasi a Bruxelles il 27 e 28 marzo 2017	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati con la Repubblica popolare cinese per un accordo internazionale di facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e la Repubblica popolare cinese	6375/17
Decisione di esecuzione (UE) 2017/617 del Consiglio, del 27 marzo 2017, relativa all'avvio in Grecia dello scambio automatizzato di dati sul DNA GU L 89 dell'1.4.2017, pagg. 4–5	12211/1/16 REV 1
Decisione di esecuzione (UE) 2017/618 del Consiglio, del 27 marzo 2017, relativa all'avvio in Danimarca dello scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli GU L 89 dell'1.4.2017, pagg. 6–7	12212/1/16 REV 1

Conclusioni del Consiglio sul proseguimento del ciclo programmatico dell'UE per contrastare la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità internazionale nel periodo 2018-2021	7704/17
Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze individuate nella valutazione del 2016 dell'applicazione, da parte del Lussemburgo, dell'acquis di Schengen nel settore della cooperazione di polizia	7191/17
Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze individuate nella valutazione del 2016 dell'applicazione, da parte dell'Italia, dell'acquis di Schengen nel settore della cooperazione di polizia	7194/17
Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione della Croazia al fine del soddisfacimento delle condizioni necessarie all'applicazione dell'acquis di Schengen nel settore della gestione delle frontiere esterne	7198/17
Conclusioni del Consiglio sul piano d'azione della Commissione per rafforzare la risposta europea alle frodi riscontrate nei documenti di viaggio	7696/17
Decisione (PESC) 2017/718 del Consiglio, del 27 marzo 2017, relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate GU L 106 del 22.4.2017, pagg. 1–2	5342/17
Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate GU L 106 del 22.4.2017, pagg. 3–7	6191/17

Decisione (UE) 2017/609 del Consiglio, del 27 marzo 2017, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, di un protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea GU L 86 del 31.3.2017, pagg. 1–2	5748/17
Decisione (UE) 2017/715 del Consiglio, del 27 marzo 2017, relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e dell'allegato XVII (Proprietà intellettuale) dell'accordo SEE (Regolamento sui medicinali per uso pediatrico) GU L 105 del 21.4.2017, pagg. 15–20	5347/17
Regolamento (UE) 2017/595 del Consiglio, del 27 marzo 2017, che modifica il regolamento (UE) 2017/127 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca GU L 81 del 28.3.2017, pagg. 6–13	7286/17
Direttiva (UE) 2017/738 del Consiglio, del 27 marzo 2017, che modifica l'allegato II della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli, al fine di adeguarlo al progresso tecnico, per quanto riguarda il piombo (Testo rilevante ai fini del SEE.) GU L 110 del 27.4.2017, pagg. 6–8	12153/16
Decisione del Consiglio che autorizza l'apertura di negoziati relativi a una convenzione UNWTO sulla protezione dei turisti e sui diritti e gli obblighi dei fornitori di servizi turistici	7383/17

Dichiarazione della Commissione

La Commissione rileva che i riferimenti al "margine di manovra" di cui dispongono gli Stati membri nell'attuazione della direttiva (UE) 2015/2302 non rimettono assolutamente in discussione la natura esclusiva della competenza per negoziare l'allegato II, giacché l'articolo 1 della decisione si riferisce a tale allegato in tutti i suoi elementi.

La Commissione constata che, secondo il Consiglio, le disposizioni dell'allegato III diverse dall'articolo 5 rientrano in parte tra le competenze degli Stati membri. Benché tali parti non siano definite, la Commissione ritiene che esse possano riferirsi ad alcuni aspetti limitati dell'allegato III non contemplati, o non sufficientemente contemplati, dalla direttiva 2011/83/UE. La Commissione è consapevole del fatto che in tal modo si intendeva esigere un "consenso" per negoziare l'allegato III, limitando così indebitamente i poteri del negoziatore dell'UE, quali definiti dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella sua sentenza nella causa C-425/13 (punti 88-90).

La Commissione rammenta che gli Stati membri non possono negoziare impegni internazionali tali da incidere su norme comuni o modificarne la portata. Questo concetto è sempre inteso come "rischio di incidere su norme comuni dell'Unione". L'accertamento di un siffatto "rischio" non presuppone una concordanza completa tra il settore disciplinato dagli impegni internazionali e quello disciplinato dalla normativa dell'Unione, e occorre prendere in considerazione le prevedibili prospettive di evoluzione delle norme dell'UE (parere 3/15 della Corte di giustizia dell'Unione europea, punti 105-109). La Commissione, tenuta a promuovere l'interesse generale dell'Unione e a vigilare sull'applicazione dei trattati (articolo 17 del TUE), garantirà che tali principi e la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia siano rispettati nel corso dei negoziati, applicando nel contempo il principio di leale cooperazione.

La Commissione è consapevole del fatto che la questione della natura delle competenze riguardo all'allegato III sarà esaminata in maniera più approfondita una volta adottato il testo definitivo della convenzione, nell'ambito di un'eventuale proposta futura relativa alla firma e alla conclusione.

Procedura scritta conclusa il 29 marzo 2017	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione (PESC) 2017/607 del Consiglio, del 29 marzo 2017, che modifica la decisione 2011/173/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bosnia-Erzegovina GU L 84 del 30.3.2017, pagg. 6–6	6879/17
Procedura scritta conclusa il 31 marzo 2017	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione (PESC) 2017/621 del Consiglio, del 31 marzo 2017, che modifica la decisione (PESC) 2015/1333 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia GU L 89 dell'1.4.2017, pagg. 10–10	7354/17